

REGOLAMENTO AIDDA



APPROVATO IL 17 MAGGIO 2014

A. STRUTTURE DELL'ASSOCIAZIONE

Per svolgere la sua attività, l'Associazione si avvale:

- 1) degli organismi deliberativi di cui all'art. 9 dello Statuto;
- 2) dei propri Uffici Nazionali in Roma.

B. FUNZIONAMENTO

Assemblee

1) La partecipazione delle associate alle Assemblee è regolata dallo Statuto agli articoli: 15 (per le Delegazioni) e 21 (per il Nazionale).

2) Assemblee Ordinarie e Elettive di delegazione: è compito della Presidente di Delegazione inviare al Comitato Direttivo Nazionale una sintesi firmata del verbale di Assemblea.

I risultati delle votazioni devono essere trasmessi immediatamente (anche via fax o e-mail) al Comitato Direttivo Nazionale il quale, a sua volta, comunicherà tempestivamente alla Commissione Elettorale Nazionale i nominativi delle Consigliere Nazionali elette.

3) La verifica della validità delle Assemblee Nazionali e di Delegazione, è demandata alla Presidente di Assemblea.

4) Per il riscontro dei risultati delle votazioni nelle Assemblee elettive e comunque, in tutti i casi di votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea nomina due scrutatrici.

5) Nelle Assemblee Nazionali Ordinarie, il diritto di partecipazione è riservato alle socie ordinarie ed ex-attive in regola con la quota associativa già scaduta.

6) Le Assemblee Nazionali possono essere convocate anche dal Comitato Direttivo su richiesta:

- della maggioranza assoluta (50% + 1) del Consiglio Nazionale,
- del Collegio dei Revisori dei Conti all'unanimità,
- del 25% delle socie aventi diritto al voto ed in regola con la quota associativa.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data della richiesta.

Consigli Nazionali e di Delegazione

1) Sono regolati dall'art. 20 dello Statuto per il Nazionale e dall'art. 14 per le Delegazioni.

2) Le Consigliere della categoria socie ex-attive non possono rappresentare la maggioranza nel Consiglio di Delegazione. Qualora le votazioni portassero a tale risultato, si dovranno escludere le Consigliere ex-attive con minore anzianità d'iscrizione associativa e sostituirle con le prime non elette della categoria socie ordinarie.

3) A norma di Statuto (art. 12 punto 5; art. 14 punto 6; art. 20 punto 6) il Consiglio Nazionale, con delibera a scrutinio segreto, può dichiarare decadute:

- la Presidente di Delegazione,
- il Consiglio di Delegazione,
- la componenti il Consiglio Nazionale.

Per la verifica di tali votazioni, il Consiglio Nazionale nomina, tra i suoi membri, due scrutatrici che non appartengano alla Delegazione alla quale il procedimento di decadenza si riferisce.

4) L'ultima Past Presidente Nazionale uscente partecipa al Consiglio Nazionale con voto consultivo.

5) L'ultima Past Presidente di Delegazione uscente e la/e Consigliera/e Nazionale/i eletta/e dall'Assemblea partecipano ai Consigli di Delegazione con voto consultivo.

6) In caso di sostituzione di una Consigliera Nazionale (art. 20 punto 5), il Comitato Direttivo deve

immediatamente richiedere alla/e Delegazione/i di provenienza della Consigliera Nazionale da sostituire il nominativo della prima non eletta nell'Assemblea Elettiva di Delegazione. Qualora questa non fosse disponibile o, per eccezione, in mancanza di una prima non eletta a tale carica, la/e Delegazione/i potrà/anno nominare, nel corso di un'Assemblea Ordinaria, la sostituita da indicare al Consiglio Nazionale prima che lo stesso proceda alla cooptazione (come previsto dallo Statuto).

Presidente Nazionale

- 1) Viene regolata dall'art. 17 dello Statuto.
- 2) La candidata Presidente Nazionale, oltre a possedere i requisiti richiesti dall'art. 10 dello Statuto, deve aver fatto parte del Consiglio Nazionale per un intero mandato (anche non immediatamente precedente) ricoprendo la carica di Consigliera Nazionale o di Presidente di Delegazione.
- 3) A norma di Statuto (art. 17 punto 5), il Consiglio Nazionale può, per gravi motivi, dichiarare decaduta la Presidente Nazionale con delibera a scrutinio segreto (4/5). Per la verifica di tale votazione, il Consiglio Nazionale nomina, tra i suoi membri, due scrutatrici che non siano associate alla Delegazione di appartenenza della Presidente Nazionale.
- 4) Hanno diritto al titolo di Past-Presidenti Nazionali tutte le Presidenti che hanno portato a termine un mandato.
- 5) Nel caso di un secondo mandato, rimane la Past Presidente del mandato precedente.

Comitato Direttivo Nazionale

- 1) E' regolato dall'art. 19 dello Statuto.

Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) E' regolato dall'art. 22 dello Statuto.
- 2) Su richiesta del Comitato Direttivo Nazionale, il Consiglio di Delegazione nomina tra le sue Socie, competenti in materia, un Revisore dei Conti di Delegazione la cui relazione sarà allegata al rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea di Delegazione.

Commissioni elettorali Nazionali e di Delegazione

- 1) Vengono regolate dagli articoli 16 e 23 dello Statuto.
- 2) E' compito della Commissione Elettorale di Delegazione trasmettere al Comitato direttivo Nazionale la documentazione aggiornata di appartenenza alla categoria socie ordinarie delle elette alle cariche di Presidente Nazionale, di Presidente di Delegazione e di Consigliera Nazionale.
- 3) E' compito della Commissione Elettorale Nazionale comunicare alle candidate alla carica di Presidente Nazionale, i nominativi delle Consigliere Nazionali espresse dalle Assemblee Elettive di Delegazione.

Presidente di Delegazione

- 1) E' regolata dall'art. 12 dello Statuto.
- 2) Nel caso di un secondo mandato rimane la Past Presidente del mandato precedente.
- 3) La Presidente di Delegazione opera liberamente assumendo impegni per il corretto funzionamento della delegazione nei limiti dei fondi della delegazione stessa.

4) La Presidente di Delegazione può provvedere, senza deleghe specifiche, alle spese di funzionamento della delegazione stessa (ordinaria amministrazione), coperte dai fondi di delegazione; per la straordinaria amministrazione dovrà richiedere apposita delega alla Presidente Nazionale.

C. SOCIE

Categorie

1) Sono regolate dall'art. 4 dello Statuto.

Ammissione socie

L'aspirante socia ordinaria deve comprovare la propria qualifica ai sensi dell'art. 5 dello Statuto con la seguente documentazione:

a) imprenditrice in proprio e amministratore in Snc o Sas

- il certificato aggiornato di iscrizione presso la CCIAA.

b) amministratore in Società di Capitali

- il certificato aggiornato di iscrizione presso la CCIAA

- qualora da quest'ultimo non risultino i poteri delegati con firma depositata, il verbale autenticato del Consiglio di Amministrazione della Società dal quale risulti la nomina dei poteri delegati o delle funzioni operative di particolare responsabilità.

c) procuratore di Società

- il certificato aggiornato di iscrizione presso la CCIAA

- qualora da quest'ultimo non risulti la procura notarile registrata, il verbale autenticato del Consiglio di Amministrazione della Società che implicino l'assunzione di responsabilità, anche limitate a particolari funzioni, con firma responsabile.

d) dirigente d'impresa o di ente pubblico

- il certificato aggiornato di iscrizione presso la CCIAA oppure

- la copia notarile del mandato che determina i poteri di operatività oppure

- la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che specifichi le mansioni di responsabilità relative all'intera azienda o ad un suo ramo autonomo (la firma deve essere autenticata).

Per le dirigenti di ente pubblico, l'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, rilasciata dall'ente e dagli altri organi competenti, che attesti la qualifica e le funzioni attribuite.

e) titolare di impresa agricola

- iscrizione all'Albo degli imprenditori agricoli oppure

- iscrizione all'Ufficio Provinciale dei Contributi Agricoli

f) professionista che eserciti in forma individuale o associata

- certificato di iscrizione, attestante un'anzianità di almeno due anni, all'Albo di categoria,

- copia dell'atto costitutivo registrato.

Possono iscriversi all'Associazione le professioniste, iscritte negli appositi albi di cui al Regio Decreto n. 1269 del 4.6.1938, nonché le professioniste in possesso di un'abilitazione all'esercizio di attività di natura professionale, che svolgano attività professionali attinenti al mondo delle imprese e organizzate imprenditorialmente.

Per tutte le socie ordinarie sono inoltre richiesti:

1. un'anzianità di attività di almeno due anni;

2. una realtà di almeno 3 dipendenti fissi (ad esclusione del settore agricolo), oppure un fatturato di almeno 500 mila euro.

Nell'ambito di ogni delegazione e in forza dell'art. 3 punto 7, è facoltà del Consiglio di Delegazione la costituzione di un **Gruppo AMICHE AIDDA**.

SCOPO DEL GRUPPO E' INCORAGGIARE L'IMPRENDITORIA FEMMINILE CON:

- **La preparazione di un vivaio di nuove socie**
- **L'accoglienza di potenziali nuove socie di età superiore a 35 anni momentaneamente prive dei requisiti richiesti per essere socia ordinaria AIDDA**

Può appartenere al gruppo 'AMICHE AIDDA':

- 1) la donna maggiorenne e fino a 35 anni che svolga una attività come previsto dall'art. 4, comma II, dello Statuto vigente.
- 2) l'imprenditrice di età superiore a 35 anni che ha iniziato la sua attività ma che non ha ancora i requisiti richiesti per essere socia AIDDA.

Per il gruppo 'AMICHE AIDDA' non è richiesta l'osservanza del punto 2, comma C del Regolamento: 'una realtà di almeno 5 dipendenti fissi- ad esclusione del settore agricolo- oppure un fatturato di almeno € 500.000 (cinquecentomila euro)'.

DIRITTI- DOVERI

La permanenza in associazione è regolata, come per le socie, dall'osservanza delle norme statutarie e di regolamento.

Non è richiesta quota associativa. Un rimborso spese di segreteria da versare alla relativa Delegazione, sarà fissato autonomamente da parte di ogni singola Delegazione.

Per il gruppo 'AMICHE AIDDA' non è dovuta alcuna quota al Nazionale.

L'appartenente al gruppo 'AMICHE AIDDA' non ha diritto di voto, non essendo socia ordinaria.

Ogni Delegazione nominerà, durante l'assemblea elettiva, una coordinatrice Gruppo 'AMICHE AIDDA'. La Coordinatrice del Gruppo 'AMICHE AIDDA' avrà diritto a partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio di Delegazione.

A livello Nazionale verrà nominata la referente/responsabile del Gruppo 'AMICHE AIDDA', che si farà portavoce delle proposte del gruppo.

Il Consiglio Nazionale si impegna a esaminare almeno 2 volte l'anno le proposte provenienti dal Gruppo 'AMICHE AIDDA'.

Passaggio a socia ordinaria: entro 3 anni dalla data di ingresso nel gruppo 'AMICHE AIDDA' dovrà essere perfezionato il passaggio a socia ordinaria.
Se, trascorso questo periodo di tempo, non dovessero essere raggiunti i requisiti richiesti per essere socia ordinaria, l'appartenente al gruppo dovrà lasciare l'associazione.

Limitazioni accesso per alcune categorie di socie

Dirigente di ente pubblico - la percentuale d'ingresso non deve superare il 10% delle iscritte ad ogni delegazione regionale. La Dirigente di Ente pubblico dovrà dimostrare di aver assunto tale qualifica per avanzamento di carriera e non in dipendenza di carica elettiva politica.

Professioniste - la percentuale d'ingresso non deve superare il 10% delle iscritte ad ogni delegazione regionale.

Domanda di ammissione

- 1) E' regolata dall'art. 5 dello Statuto.
- 2) Nella domanda, sottoscritta di pugno sia dalla candidata che da due socie presentatrici con almeno due anni di anzianità, dovrà essere espressamente dichiarata l'accettazione dello Statuto preventivamente letto ed esaminato.

Quota associativa

- 1) E' regolata dall'art. 6 dello Statuto.
- 2) Il pagamento deve avvenire entro il 31 maggio di ogni anno. Il mancato pagamento entro il 30 settembre è motivo di perdita della qualifica di socia.
- 3) La quota associativa annuale comprende la parte spettante all'AIDDA Nazionale e la parte che ogni Delegazione tratterà per la normale sua amministrazione.
- 4) Il Consiglio Nazionale, come da Statuto (art. 20 punto 3 ultimo capoverso), stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno la quota associativa per l'anno successivo di pertinenza di AIDDA Nazionale. L'importo è uniforme per tutte le socie ordinarie ed ex-attive.
- 5) Il Consiglio di Delegazione, come da Statuto (art. 14, punto 3, comma s.), può proporre la quota associativa per l'anno in corso spettante alla delegazione. Tale proposta deve essere approvata dall'assemblea di delegazione. L'importo è variabile secondo le esigenze ed i programmi delle diverse Delegazioni regionali.
- 6) La quota d'iscrizione (una tantum) sarà stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale. L'importo da versare all'AIDDA Nazionale è uniforme per tutte le nuove Socie. Ogni Delegazione avrà la facoltà, eventualmente, solo di aumentarla, trattenendo la differenza.
- 7) Le aspiranti socie giovani sono esonerate dal pagamento anche della quota d'iscrizione;

Perdita della qualifica di socia

- 1) E' regolata dall'art. 7 dello Statuto.

Requisiti per cariche associative

- 1) Sono regolati dall'art. 10 dello Statuto.
- 2) La socia che si candida alla carica di Presidente Nazionale, di Presidente di Delegazione e di Consigliera Nazionale deve comprovare la sua appartenenza alla categoria socie ordinarie inviando alla Commissione Elettorale di Delegazione, la documentazione aggiornata della propria carica aziendale.
- 3) La socia eletta a più di una carica dovrà optare per una sola di queste, prima della chiusura dell'Assemblea Elettiva.
- 4) Il Comitato Direttivo è composto da 6 Vice Presidente nominate dalla Presidente Nazionale tra le Consigliere Nazionali espresse dalle Delegazioni come previsto dall'art. 19 dello Statuto.

Trasferimento socie ad altra Delegazione

- 1) Il trasferimento ad altra Delegazione è ammesso.
- 2) La domanda scritta, rivolta alle Presidente della Delegazione di appartenenza, deve essere trasmessa alla Presidente della nuova Delegazione e, per conoscenza al Comitato Direttivo Nazionale.
- 3) I trasferimenti sono sospesi nel mese precedente l'Assemblea elettiva Nazionale e di

Delegazione.

Diritto di voto

1) E' regolato dall'art. 8 dello Statuto.

Presidenti Onorarie Nazionali e di Delegazione

1) Sono regolate dagli articoli 13 e 18 dello Statuto.

D. GENERALI

Gestione di Tesoreria

1) E' regolata dall'art. 25 dello Statuto.

2) L'anno sociale e finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

3) Poiché la Tesoreria Nazionale, nel redigere il progetto del rendiconto annuale dell'Associazione dovrà, come da Statuto, anche considerare i rendiconti approvati dalle Assemblee di Delegazione, può richiedere, per necessità operative, una situazione contabile semestrale alle Tesorerie di Delegazione.

Patrimonio

1) E' regolato dall'art. 26 dello Statuto.

2) Se la destinazione di qualsiasi contributo, lascito, sovvenzione, ecc. viene esplicitamente espressa per iscritto dai donatori a favore di una specifica Delegazione, l'approvazione del Comitato Direttivo è superflua.

3) Se una Delegazione si scioglie, il suo patrimonio sarà versato alla Tesoreria Nazionale salvo il caso in cui le socie, anche se libere di trasferirsi a qualsiasi delegazione, decidano in toto o in maggioranza, di far parte di una Delegazione territorialmente confinante che rappresenti anche la loro regione. In questo caso, con l'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale, il patrimonio sarà versato alla Delegazione interregionale.

Qualora nella Delegazione che si scioglie risultino delle passività, ogni decisione in merito spetta al Consiglio Nazionale.

Collegio arbitrale

1) E' regolato dall'art. 27 dello Statuto.

2) Il Consiglio Nazionale non può nominare una Socia in qualità di membro del Collegio Arbitrale che appartenga alla medesima Delegazione delle Socie coinvolte nella controversia.

Scioglimento dell'Associazione

1) E' regolato dall'art. 28 dello Statuto.

Per tutti gli articoli non previsti dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme Statutarie.